



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I – GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

Ai Signori Direttori Centrali

Al Signor Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

Ai Signori Direttori degli Uffici di diretta collaborazione

LORO SEDI

Ai Signori Direttori Regionali e Interregionali  
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Signori Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco  
(per il tramite delle Direzioni Regionali e Interregionali)

LORO SEDI

e, p.c. Al Signor Capo del  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

S E D E

**OGGETTO:** Utilizzo di social network e applicazioni da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento.

La crescente diffusione e la comprovata pervasività di social network quali ad esempio Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, nonché di forum di discussione e applicazioni, quali WhatsApp Telegram e sync.Me, richiedono, anche alla luce di episodi più volte verificatisi, di puntualizzare le regole di condotta del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento, poste a presidio del buon andamento e dell'immagine dell'Amministrazione.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che le dichiarazioni rese dal personale tramite i predetti social network, forum e applicazioni, laddove rilasciate in costanza del rapporto di lavoro,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I – GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

sebbene a titolo individuale, sono assimilabili a tutti gli effetti alle forme tradizionali di comunicazione e manifestazione pubblica del pensiero.

Ciò premesso, si rammenta che, in ragione dei doveri di fedeltà, di riservatezza ed adesione ai valori e alla missione istituzionale dell'Amministrazione, qualunque dichiarazione del suddetto personale è soggetta a limiti di continenza verbale e correttezza espressiva, considerate la rilevanza sociale del ruolo del dichiarante e l'ampiezza indeterminabile della platea a cui potenzialmente egli si riferisce.

In particolare, con specifico riferimento all'applicazione sync.ME, si rappresenta che essa è di per sé suscettibile di violare il predetto dovere di riservatezza, poiché consente di risalire al nominativo e ad altre informazioni relative all'utente, a partire dal solo numero di telefono e nonostante questo non sia stato memorizzato nel dispositivo mobile, in virtù della automatica sincronizzazione dei contatti personali con la rubrica condivisa da tutti gli utenti che hanno scaricato la *app*.

A tal proposito, si richiamano i doveri a cui sono tenuti i dipendenti pubblici, così come disciplinati dal Codice di Comportamento di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, adottato in attuazione dell'articolo 54 del d.lgs. n.165 del 2001.

In particolare:

- l'articolo 3.3 prevede che *“Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Pubblica Amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti”*;

- l'articolo 10.1 dispone che *“Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente (...) non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione”*;

- l'articolo 11.3 dispone che *“Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione (...)”*.

Si richiama, inoltre, il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, di cui al DM 8 agosto 2016.

In particolare:

- l'articolo 14.1 dispone che *“Il dipendente, anche al di fuori dell'ambito e dell'orario lavorativo, non mette in atto comportamenti che possano pregiudicare gli interessi dell'Amministrazione o nuocere alla sua immagine”*;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I – GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

- l'articolo 15.6 dispone che “ (...) *Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, il dipendente è tenuto: (...)*

- *a non inviare messaggi di posta elettronica a fini diversi da quelli istituzionali o che, comunque, possano recare offesa alla persona e/o all'immagine del Ministero dell'Interno;*
- *a non navigare su siti Internet con contenuti indecorosi e offensivi”.*

Da ultimo si richiama il Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, adottato con DPR 28 febbraio 2012, n.64, laddove all'articolo 7, comma quarto, concernente le regole di condotta del personale, fa espresso rinvio all' art. 54 del D.lgs. 165 del 2001.

Si rappresenta, pertanto, che un uso distorto dei social network può comportare profili di violazione della riservatezza e danno all'immagine dell'Amministrazione e si rende, dunque, necessario un utilizzo degli stessi consapevole e coerente con i doveri minimi di diligenza, lealtà e buona condotta che tutti i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Le Direzioni Interregionali e Regionali sono pregate di curare la trasmissione della presente circolare ai Comandi Provinciali.

Si prega di dare alla presente la massima diffusione a tutto il personale interessato assicurando, ad avvenuto adempimento, lo scrivente Ufficio.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Frattasi  
*Frattasi*